

Al Direttore centrale

Determina di aggiudicazione della procedura aperta bandita ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti pubblici, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso vari stabili dell'Inail Lotto 4

CUI N: 01165400589201800454

Lotto 4 - CIG 77138706E5

Con Sua determinazione a contrarre n. 280 del 29 novembre 2018 è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli immobili strumentali dell'Inail, articolata in 6 lotti geografici corrispondenti alle seguenti Regioni dove sono ubicati gli stessi immobili: Lazio (Lotto 1), Friuli Venezia Giulia (Lotto 2), Sardegna (Lotto 3), Puglia (Lotto 4), Calabria (Lotto 5) e Basilicata (Lotto 6).

Con sua successiva determinazione n. 189/2019 è stato adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla procedura e, con determinazione n. 35 del 25 luglio 2019, il Direttore generale ha nominato la commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

La Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 5 marzo 2020 ha stilato la graduatoria per il lotto 4 dalla quale risulta che il concorrente COSMOPOL S.p.A. ha ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a 69,98/100,00 dato dalla somma del punteggio tecnico pari a punti 54,85/70,00 e del punteggio economico pari a punti 15,13/30,00.

Nel verbale della stessa seduta pubblica la Commissione ha rilevato che, per il lotto 4, l'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio non presenta elementi di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della società COSMOPOL S.p.A., tramite la funzione "aggiudica provvisoriamente" disponibile sulla piattaforma.

Nel corso dei controlli richiesti dal codice dei contratti pubblici in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione da parte della società COSMOPOL S.p.A., sono emerse tre annotazioni iscritte nel Casellario dell'Anac, di cui una, e precisamente quella contrassegnata con il n. 3, era stata già dichiarata in fase di gara nel DGUE:

1. nota n. 32071 acquisita al prot. dell'Autorità al n. 14612 del 15.2.2018: revoca dell'aggiudicazione dalla gara per l'affidamento del servizio di vigilanza presso le strutture ospedaliere e territoriali dell'Asl Taranto, a causa di due precedenti risoluzioni contrattuali non menzionate dalla COSMOPOL nella dichiarazione resa per la partecipazione a tale gara;

2. nota n. 32071 acquisita al prot. dell'Autorità al n. 15407 del 19.2.2018 e successiva nota di integrazione documentale del 28.5.2018 acquisita con prot. n. 45315: revoca dell'aggiudicazione dalla gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata bandito dalla AMIU PUGLIA S.p.A., per avere la COSMOPOL S.p.A., anche in questa gara, omesso di dichiarare due precedenti risoluzioni contrattuali nella dichiarazione resa per la partecipazione alla gara stessa;
3. nota acquisita al prot. dell'Autorità al n. 13547 del 21.2.2018: risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante Napoli Holding S.r.l., con nota del 20.12.2013, relativo all'affidamento del servizio di prelievo - trasporto e contazione, smaltimento e accredito in banca dei valori per conto di Napoli Park, per grave inadempimento della COSMOPOL.

Le suddette annotazioni, inserite nel Casellario Anac a mero titolo di pubblicità notizia, ai sensi dell'art. 213, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, e non comportanti, pertanto, l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, non integrano, tuttavia, situazioni rilevanti ex art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, tali da porre in dubbio, anche in considerazione delle linee guida ANAC n. 6, l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, in quanto le prime due annotazioni relative agli affidamenti dell'Asl Taranto e della AMIU PUGLIA S.p.A., non hanno efficacia interdittiva e non addebitano alla società alcun onere di carattere dichiarativo anche alla luce del fatto che l'Anac, con le delibere rispettivamente n. 242 e n. 243 del 26.3.2019, ha disposto l'archiviazione dei due procedimenti.

Quanto all'annotazione n. 3 relativa all'affidamento di Napoli Holding S.r.l., si è provveduto a richiedere alla suddetta stazione appaltante, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 7 agosto 1990, ogni documento e informazione utile in ordine al rapporto con la COSMOPOL S.p.A.

Dalla disamina della documentazione trasmessa da Napoli Holding S.r.l., è emerso che il rapporto contrattuale con la COSMOPOL S.p.A. si è definito con una transazione con cui Napoli Holding ha, tra l'altro, rinunciato all'azione di adempimento e, inoltre, in ordine alla risoluzione per inadempimento della medesima COSMOPOL S.p.A. è tuttora pendente giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Avellino, finalizzato all'ottenimento da parte della Società del riconoscimento dell'invalidità e dell'infondatezza degli inadempimenti contestati.

Pertanto alla luce delle citate linee guida ANAC n. 6, che prevedono che la stazione appaltante può disporre l'eventuale esclusione del concorrente ove ritenga rilevanti i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti che abbiano comportato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio, si ritiene che la vicenda con la Napoli Holding S.r.l. – il cui giudizio è tuttora pendente – non costituisca una causa di esclusione della società dalla procedura.

Alla luce di quanto sopra e tenuto altresì conto che le restanti verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti, effettuate nei confronti del concorrente, hanno avuto esito positivo, si può, quindi, procedere con l'aggiudicazione del lotto 4 nei confronti della Società COSMOPOL S.p.A..

Si propone, pertanto, di aggiudicare il lotto 4 della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli stabili della Puglia dell'Inail alla Società COSMOPOL S.p.A. per la durata di 4 anni dalla data di avvio del servizio per un totale stimato massimo pari ad € 539.601,60 oltre IVA e oneri per la sicurezza, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato di gara, il contratto di appalto sarà stipulato a cura del direttore regionale per la Puglia, il quale provvederà ad individuare un nuovo Responsabile del procedimento che avrà la competenza alla gestione complessiva dello specifico contratto.

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma l'allegata determina.

Il Responsabile dell'ufficio
dott.ssa Antonella De Pero